



*Documento delle Province d'Italia*

*sulla Legge finanziaria 2006*

**AS 3613**

**Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**

Roma, 13 ottobre 2005

Le Province italiane giudicano, come segue, il disegno di legge finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2005, ora all'esame del Parlamento (AS3613):

si pone, innanzitutto un problema di metodo: nonostante le rassicurazioni ricevute in tal senso proprio dal Governo in sede di presentazione del Dpef 2006-2009, è assolutamente inaccettabile che le Province non siano mai state chiamate ad un tavolo di concertazione dove poter condividere obiettivi di risanamento dei conti pubblici e di sostegno allo sviluppo economico. In realtà, ancora una volta, si è scelta la strada di una manovra non condivisa con gli enti locali, che peraltro non valorizza quelle amministrazioni che si caratterizzano per maggiore virtuosità nella gestione dei bilanci.

Ma ancor di più, l'UPI è ancora in attesa di avere un riscontro alla denuncia della situazione inerente al patto di stabilità interno per il 2005: l'impostazione del tetto alla spesa, riferito ad una media triennale che per le Province è stata invece cruciale, ha di fatto reso impossibile ad un gran numero di enti il rispetto degli obiettivi 2005. Nonostante la peculiarità che ha caratterizzato l'attività istituzionale delle Province, destinatarie di numerosissimi funzioni e compiti da parte dello Stato e delle Regioni, anche per il 2006 il Governo ha inteso non tener conto di quanto già denunciato dall'UPI in più sedi istituzionali, si è anzi ritenuto di non confermare nemmeno lo stralcio delle funzioni trasferite dall'1.1.2004, che era stato approvato in sede parlamentare, nel corso di quest'anno, mentre l'esclusione dal tetto delle spese sociali, così come si configura nel disegno di legge, non ha sostanzialmente effetti per le Province.

Ferma restando dunque la forte preoccupazione per la mancanza di un riscontro su questo argomento, a fronte della reiterazione del meccanismo di tagli alla spesa, uguali per tutti e stabiliti centralmente, che per il 2006 incide anche sulla qualità della spesa stessa, si ritiene necessario operare una svolta radicale, sul piano del metodo, attraverso l'istituzione di un vero tavolo di confronto tra Governo, Regioni, Province e Comuni, che consenta di condividere le responsabilità derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e i conseguenti strumenti di sostenibilità dello sviluppo economico, infatti, ancora di più che nell'anno in corso, il disegno di legge per il 2006 contiene un

dispositivo di tagli e vincoli che mette in discussione radicalmente il nuovo ruolo che le Province hanno acquisito in questi anni.

Sul piano dei contenuti, è evidente che il mantenimento del meccanismo non più del tetto, bensì del taglio alla spesa rispetto al 2004, non può essere assolutamente condiviso.

L'UPI, nel rigettare tale meccanismo del patto di stabilità, torna ancora una volta a riproporre come obiettivo il ritorno ai saldi per la spesa corrente, con esclusione delle spese di investimento, consentendo di valorizzare il ruolo specifico delle Province negli investimenti per lo sviluppo locale.

Si ribadisce, infatti, che un taglio alla spesa, con riferimento all'anno 2004, non solo lede l'autonomia finanziaria degli enti, ma non rende giustizia del processo di decentramento amministrativo, anche successivo al nuovo Titolo V, che ha di fatto realizzato un trend di crescita delle spese per le Province a fronte dell'erogazione di nuovi servizi alle collettività e dello sviluppo economico ed infrastrutturale del territorio amministrato, processo che non ha invece caratterizzato gli altri enti del comparto.

L'UPI continua ad essere disponibile ed aperta alla individuazione congiunta di meccanismi in grado di promuovere comportamenti virtuosi, nonché alla introduzione di parametri quali il livello di indebitamento, il costo del lavoro e l'autonomia finanziaria quali elementi utili per modulare in maniera coerente con gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici.

Gli emendamenti di seguito proposti rappresentano dunque questa necessità. Essi sono riferiti al patto di stabilità interno ma anche a questioni ulteriori, alcune di non poco conto, che risultano da anni insolute e che, tuttavia, determinano pesanti ripercussioni sui bilanci provinciali.



## *EMENDAMENTI*

*delle Province d'Italia*

*sulla Legge finanziaria 2006*

**AS 3613**

**Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**

Roma, 13 ottobre 2005

## Emendamenti al disegno di legge AS 3613 – legge finanziaria 2006

### Art. 22 (patto di stabilità interno) – IPOTESI A

- Al comma 3, eliminare le parole “per ciascuna provincia”

- Inserire i commi:

*3-bis.* Ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2006, il saldo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 3-ter, deve essere almeno pari a quello dell’anno 2004, incrementato del tasso d’inflazione programmato indicato dal Documento di Programmazione Economico – Finanziaria per l’anno 2005.

*3-ter.* Il saldo finanziario di cui al comma 3-bis è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e le spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall’Unione Europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
- c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;
- d) le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
- e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;
- g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex art. 31, comma 12, legge n.289/2002.

- Al comma 3 sopprimere l’ultimo capoverso.

- Eliminare, conseguentemente, il comma 5

*L’emendamento mira a ripristinare solo per le Province, il meccanismo già utilizzato prima del 2004, più coerente con il patto di stabilità e crescita europeo.*

*Un patto di stabilità fondato solo sul tetto di spesa, o peggio ancora di tagli di spesa, ha come principale effetto di vanificare qualsiasi politica di bilancio, disincentivando lo sforzo tributario e svincolando di fatto la politica delle entrate da quelle delle spese, considerando gli enti locali al pari di amministrazioni decentrate dello Stato. Altro effetto perverso è quello di bloccare qualsivoglia processo di decentramento in atto o futuro, poiché l’ente locale destinatario di risorse per l’esercizio di funzioni trasferite o delegate si troverebbe nella condizione di dover scegliere tra lo sfondamento dei ridotti margini a disposizione, e la rinuncia all’attribuzione della funzione, a fronte del fatto che non può neanche scomputare tali uscite dal novero delle spese, possibilità che invece viene data all’ente che decide di delegare o trasferire.*

*Ovviamente il meccanismo qui proposto non considera le spese in conto capitale e per investimenti, che non vengono sottoposte a vincolo.*

*Le Province hanno, dal 2001 al 2003 incrementato i loro investimenti del 48%, caratterizzandosi quali principali attori della infrastrutturazione dei loro territori, garantendo la vitalità del tessuto economico e produttivo del Paese nel suo complesso.*

- Eliminare il comma 11

## Art.22 (patto di stabilità interno) – IPOTESI B

- Al comma 4, sostituire le parole “*sia per la gestione di competenza che per quella di cassa*” con le parole “**per la gestione di competenza**”.

- Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) spese sostenute a fronte di trasferimenti correnti da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 311/2004, nonché da parte degli organismi comunitari.

-Al comma 5, sostituire le parole “*sia per la gestione di competenza che per quella di cassa*” con le parole “**per la gestione di cassa**”.

- Al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) spese sostenute a fronte di trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'istituto nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge n.311/2004, nonché da parte degli organismi comunitari.

- Al comma 5 aggiungere la lettera c) come seguente:

c) spese per investimento nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

*Gli emendamenti mirano ad una maggiore sostenibilità del meccanismo di patto di stabilità interno basato sui tagli; nella prima ipotesi il taglio agisce solo in ordine alla competenza delle spese correnti, eliminando ogni vincolo sulla cassa; inoltre, permanendo il tetto alla crescita delle spese in conto capitale, si focalizza l'attenzione solo alle erogazioni di cassa, consentendo la prosecuzione della programmazione degli investimenti sul territorio.*

*Il riferimento esclusivamente alla “competenza “ per le spese correnti e alla “cassa” per le spese di investimento è coerente con le regole Eurostat per la determinazione dell'indebitamento netto della PA.*

### **Art.30 (oneri di personale)**

Al comma 1 eliminare le parole “e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”

*L'introduzione di una ulteriore stretta sulle spese di personale non è affatto conciliabile con una normativa, ormai consueta negli ultimi anni, che prevede il blocco totale delle assunzioni a tempo indeterminato previa emanazione di un Dpcm. A tal riguardo si ricorda che si attende ancora lo “sblocco” delle assunzioni per il 2005.*

Conseguentemente sopprimere il comma 4, modificando altresì in maniera coerente anche i commi 7 ed 8.

## TABELLA F

Reintrodurre il rifinanziamento della legge 362/98 nella tabella F con un impegno annuale di 50 milioni di euro nel triennio 2006-2008

*Risulta mancare nella tabella F, nonostante l'impegno triennale fino al 2007 previsto dalla l.n. 311/05, lo stanziamento per l'edilizia scolastica.*

*Va ricordato che il settore dell'edilizia scolastica rappresenta uno dei principali settori di investimento per le Province, le quali sono state chiamate ad ottemperare alle normative relative alla messa in sicurezza di tutte le sedi di competenza: circa 7000 scuole per 2,5 milioni di studenti che richiedono, secondo stime UPI, investimenti pari a circa 800 milioni di euro.*

## TABELLA E

La tabella E, relativa al definanziamento di alcune voci di spesa, reca un taglio di 75 milioni di euro per l'anno 2006 relativamente al **rimborso IVA per il trasporto pubblico** locale. Va ripristinato l'intero finanziamento così come previsto dalla vigente normativa.

*Il fondo di 282 milioni previsto dall'art.1, comma 25 della legge 350/03 a ristoro dell'IVA trasporti (per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, viene ridotto di 75 milioni di euro per il 2006. Si sottolinea che tale stanziamento era riferito al rimborso dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 mentre non viene ancora stanziato nulla per il triennio successivo, in parte già scaduto.*

La stessa tabella E prevede un taglio di 20 milioni di euro per il 2006 e di 60 milioni per il 2007 a valere sul fondo per la concessione di contributi relativi ad interventi di enti locali per il risanamento e recupero ambientale e tutela beni culturali.

Inoltre viene ridotto, di 9,5 milioni per il 2006 e di 1 milione per il 2007, l'ulteriore stanziamento previsto dall'art. 2-bis del d.l.7/2005, destinato ad incrementare il fondo di cui sopra. E' necessario ripristinare l'intero finanziamento così come previsto dalla vigente normativa.

*La riduzione del fondo limita ulteriormente la capacità degli enti di poter intervenire in materie di diretta competenza, quale ad esempio il risanamento ambientale.*



## **ULTERIORI EMENDAMENTI**

### **SANZIONI ENTI NON VIRTUOSI NEL 2005 (da valutare politicamente)**

All'articolo 1, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) eliminare il comma 33.

### **LIVELLO DI INDEBITAMENTO**

Emendamento alla legge n.311/04 (legge finanziaria 2005)  
**eliminare comma 44, art. 1**

*L'emendamento mira a ripristinare il limite del 25% del rapporto tra interessi ed entrate al fine dell'assunzione di nuovi mutui o altre forme di finanziamento reperibili sul mercato. E' di fatto un ulteriore ostacolo che si pone ai processi di ammodernamento e sviluppo dei territori che non trova una ragionevole giustificazione.*

### **TARIFFE POSTALI**

#### *Emendamento*

All'art.1, comma 2, del dl 24.12.2003 n. 253 convertito con modificazioni dall'art. 1, legge 27 febbraio 2004, n.46, aggiungere dopo la parola "combattentistiche" le parole **e gli enti locali**

*L'esclusione degli enti locali dalle categorie beneficiarie delle agevolazioni postali, di cui al DPCM 27 novembre 2002, n.294 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 23 novembre 2001, n.411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.463 – e sancita definitivamente dalla l.n.46/04 -, ha di fatto reso impossibile utilizzare, come in precedenza, tariffe postali agevolate, per i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione.*

*Ciò è avvenuto in conseguenza alla privatizzazione dell'ente poste: prima di allora il regolamento attuativo consentiva agli editori di spedire le proprie pubblicazioni con prezzi scontati, distinguendo solo tra pubblicazioni con o senza inserzioni pubblicitarie.*

*Attualmente si calcola, per gli enti locali, un aumento dei costi di spedizione pari al 600%.*

### **PROCEDURA AGEVOLATA RISCOSSIONE CREDITI**

#### *Emendamento*

all'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n.209/2002, dopo le parole *comuni* inserire le parole **"e le province"**.

*Attraverso l'art.4, comma 2-sexies, del dl 24.9.2002, n.209 (convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.265), ai comuni è stata data la possibilità di accedere alla riscossione coattiva di somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito.*

*Si chiede che tale possibilità venga estesa anche alle Province.*

## **ESENZIONE IMPOSTE**

*Emendamento,*

all'art.1, comma 275, della legge n.311/2004, dopo le parole *dei comuni* inserire le parole **e delle Province**.

L'art. 1, comma 275, della legge n.311/2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto la "esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché altro tributo o diritto" per tutte le "operazioni, gli atti, i contratti i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione".

Si chiede che tale esenzione venga estesa e garantita anche alle Province.

## **ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA**

*Emendamento*

All'art. 6, comma 3, del decreto legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, dopo la parola "grossisti" inserire le parole "e gli autoproduttori"

*Le modifiche apportate dalla legge n.350/2003 (art.2, comma 39), hanno consentito di inserire, tra i soggetti tenuti a versare l'addizionale sui consumi di energia elettrica, anche le imprese distributrici e i grossisti. Data la diffusione delle nuove tecnologie, appare necessario includere anche i soggetti autoproduttori.*

## **ALBO AUTOTRASPORTATORI**

*Emendamento*

Sostituire l'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n.298 con il seguente:

1. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 105, comma 3, lett.h) del dlgs 112/98, gli iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi sono soggetti ad un contributo annuo da versare a ciascuna Provincia nella quale risultano residenti. Con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, sentita l'Unione delle Province d'Italia, disciplina le modalità di versamento del contributo suddetto.

*A fronte del trasferimento ex art. 105, comma 3, dlgs 112/98, lett.h) alle Province delle competenze relative alla tenuta degli albi provinciali quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, e constatata la insufficienza di risorse economiche a tal fine trasferite, si richiede l'intera devoluzione del gettito del contributo per l'iscrizione all'albo (art. 63, l.n. 298/74) alle province in cui la persona fisica o giuridica risulta*